STRUMENTI FINANZIARI

La Regione, nei precedenti periodi di programmazione, ha già sperimentato, con esiti sostanzialmente positivi, l'utilizzo di strumenti finanziari per l'attuazione dei POR; è per tale ragione che anche per la programmazione 2014-2020 ha previsto la possibilità di impiegarli per l'attuazione del POR FESR.

Esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013

Nel periodo di programmazione 2007-2013, la Regione ha finanziato strumenti finanziari finalizzati al potenziamento del sistema imprenditoriale e alla costituzione di nuove piccole imprese innovative.

Importi versati allo strumento finanziario alla data del 31.12.2014

Asse	Anno di costituzione e successivi versamenti	Strumento finanziario	Soggetto gestore	Importi versati allo strumento		Importi versati ai destinatari	
				Quota FESR	Quota nazionale	Quota FESR	Quota nazionale
I	2011	Fondo di Garanzia	FIRA S.P.A.(Finanziaria regionale)	7.626.758,71	9.714.666,28	5.651.944,48	7.199.225,32
I	2011	Capitale di Rischio	FIRA S.P.A.(Finanziaria regionale)	6.416.875,51	8.173.564,49	5.891.250,74	7.504.044,26

A norma dell'art. 48, paragrafo 3, del Reg. 1828/06, per ognuno degli strumenti finanziari sopra indicati, finanziati dalla Regione, è stato sottoscritto un "accordo di finanziamento" tra la Regione e l'organismo attuatore[1], con il quale sono stati definiti: **i**) la strategia e il piano d'investimento; **ii**) le disposizioni per il controllo dell'attuazione; **iii**) le modalità del disimpegno del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria; **iv**) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite allo strumento di ingegneria finanziaria in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

Di seguito si riporta una sintesi degli elementi più significativi, caratterizzanti l'attività del Fondo:

Fondo di Garanzia

- 17,3 Meuro di risorse POR FESR 200/2013 versate al fondo (al netto dei costi fdi gestione del soggetto gestore);

[1] Il Soggetto attuatore è la Finanziaria regionale(FIRA S.p.A.)individuata con procedura di evidenza pubblica

- 12,8 Meuro di credito garantito (garanzie erogate dai Consorzi fidi alle PMI regionali per l'ottenimento di prestiti bancari finalizzati alla realizzazione di investimenti innovativi);
- 4,5 Meuro in corso di erogazione;
- 27 confidi beneficiari.

Capitale di rischio

- 13,4 Meuro versati al fondo di capitale di rischio per *start-up* di piccole imprese innnovative;
- 27 imprese individuate su 90 progetti presentati;
- ulteriori 500.000 Euro versati al fondo per la realizzazione di servizi complementari innovativi e necessari per il sostenimento delle nuove imprese (*co-working*, *networking*, attività di *scouting*, messa a disposizione di *temporary manager*).

Programmazione 2014-2020: Principi assunti per il POR FESR

L'approccio adottato per il POR FESR 2014-2020, in coerenza con gli orientamenti comunitari, è di limitare, laddove esistano possibilità di attivare forme di finanziamento a costi di mercato, l'uso dei contributi a fondo perduto a favore delle PMI, per le quali, spesso, a causa del fallimento del mercato dei capitali, l'ottenimento di finanziamenti è cosa ardua (quantomeno a un prezzo accettabile), soprattutto quando le PMI sono nella fase iniziale dell'attività (*spin-off* e *start-up*), nonostante siano quelle più innovative e a forte crescita.

Per sopperire al fallimento del mercato, gli strumenti finanziari rappresentano una grande opportunità, sia perché, a parità di risorse impiegate, consentono di ampliare il novero dei destinatari indotto dall'effetto moltiplicatore, sia perché permettono di eliminare il rischio di *crowding out*, a cui spesso vanno soggette le PMI e sia perché, operando alle condizioni di mercato, di norma sostengono investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili.

In aggiunta agli ormai sperimentati Fondo di garanzia e di capitale di rischio esistenti, la strategia del POR FESR 2014-2020 si riserva la possibilità, nel caso di *start-up*, di finanziare gli strumenti per il finanziamento del rischio (*equity e quasi-equity* e/o debito), garantendo la copertura delle perdite eventualmente derivanti dal finanziamento del rischio ovvero concedendo prestiti agli intermediari finanziari che finanziano il rischio oppure con incentivi fiscali a favore di investitori privati indipendenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 del Reg. 651/2014.

Tale strumento finanziario comporta il coinvolgimento di investitori privati e/o di intermediari finanziari che, direttamente o indirettamente, attuano concretamente il finanziamento del rischio alle PMI; la loro selezione sarà effettuata mediante procedure di evidenza pubblica, attuate nel rispetto della normativa sugli appalti.

Nell'ambito del POR, la possibilità di un eventuale ricorso agli strumenti finanziari riguarda l'Asse III "Competitività del sistema produttivo"; nello specifico:

Asse III, priorità 3.a, 3.d - Strumenti per il capitale di rischio e per l'accesso al credito;

Sostanzialmente, nella maggioranza dei casi gli strumenti finanziari individuati sono in continuità con quelli già attivati nel 2007-2013; sarà pertanto valutato, di volta in volta, anche in base all'analisi della domanda, se continuare ad utilizzare gli strumenti finanziari già in essere utilizzando, fino ad esaurimento, le risorse rinvenienti dal disimpegno e/o dai rimborsi oppure, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, lettera a), del Reg. 1303/2013, investire capitale nelle entità giuridiche già esistenti ovvero creare *ex novo* gli strumenti finanziari, nel rispetto delle norme e delle procedure pertinenti.

Solo nel caso dello strumento per il finanziamento del rischio, qualora la Regione decidesse di utilizzarlo, si dovrà necessariamente attuare la procedura per la sua creazione.

Modalità di attuazione degli strumenti finanziari

La Regione si riserva la possibilità di avvalersi degli strumenti finanziari sopra indicati, operando nel pieno rispetto di quanto disciplinato dal Reg. 1303/13, art. 37; a tal fine il finanziamento degli strumenti finanziari e l'entità delle risorse da destinare ad essi sarà deciso, così come previsto, in base all'esito di un'apposita valutazione.

In osservanza delle regole vigenti, la valutazione sarà completata ancor prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma allo strumento finanziario.

Così come previsto dall'art. 37, comma 2, del Reg. 1303/13, la valutazione comprenderà:

- un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento sub-ottimali;
- un'analisi, nell'ambito del settore strategico, delle esigenze di investimento, per le quali gli strumenti finanziari possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici;
- una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato;
- una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto);
- una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato;
- una valutazione delle potenzialità della domanda;
- una valutazione della strategia di investimento proposta;
- l'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici;
- le disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di uno strumento finanziario.

Principi guida per la selezione delle operazioni

Come più volte illustrato, la selezione di uno strumento finanziario è subordinata all'esito della VEXA che deve accertare l'opportunità di utilizzare lo strumento finanziario per l'attuazione dell'azione, in quanto più efficace per il raggiungimento di un obiettivo specifico.

Oltre a ciò, si deve tener contro dei criteri di selezione approvati che, nel caso dello strumento finanziario, sono implicitamente compresi nell'attività che dovrà svolgere l'Organismo attuatore dello strumento finanziario per la selezione dei destinatari finali.

La Regione, per quanto concerne i principi guida per la selezione delle operazioni, ha adeguato la sezione 2.A.6.3 per recepire quanto sopra illustrato.

Modalità di selezione dell'Organismo attuatore

L'Organismo attuatore è il "beneficiario" dello strumento finanziario, le imprese sono i "destinatari finali" del sostegno fornito mediante lo strumento finanziario.

La selezione dell'Organismo attuatore succede alla decisione dell'AdG di fornire un contributo finanziario allo strumento finanziario che, a sua volta, è subordinata all'esito della valutazione.

La selezione dell'Organismo attuatore potrà avvenire, sia mediante procedura di evidenza pubblica secondo quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sia mediante assegnazione diretta ad una società *in house* che abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria.

Modalità di erogazione delle risorse

L'erogazione del contributo costituisce la costituzione dello strumento finanziario; pertanto l'AdG potrà contribuire allo strumento finanziario erogando il finanziamento solo dopo aver selezionato l'Organismo attuatore.

L'erogazione del finanziamento allo strumento finanziario, ancorché, ai sensi dell'art. 41 del Reg. 1303/2013, le spese siano rendicontabili gradualmente applicando aliquote predeterminate, sarà effettuato in un'unica soluzione.